



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno VI - n. 2-2011  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

12



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VI - n. 2-2011  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle organizzazioni di tendenza*, a cura di N. Fiorita e A. Viscomi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 162.

In questo volume sono raccolte le riflessioni presentate e discusse nell'ambito di un Seminario universitario, promosso dalla Sezione Italiana dell'Associazione internazionale per la difesa della libertà religiosa (IRLA), tenutosi a Firenze dal tema: "Le scuole delle organizzazioni di tendenza tra libertà religiosa e istruzione pubblica".

I diversi contributi, lodevolmente sistematizzati dai curatori dell'opera Nicola Fiorita e Antonio Viscomi, delineano, con precisione cronologica e logicità descrittiva, il ruolo delle organizzazioni di tendenza nel mosaico multiculturale che pervade la sostanza dell'attuale società europea, ponendo l'accento sugli elementi caratterizzanti tali organizzazioni e sui riflessi che queste hanno sul sistema d'istruzione pubblico e privato italiano ed europeo, con un interessante riferimento anche al diritto del lavoro.

L'introduzione è affidata a Nicola Fiorita, il quale affronta subito il nodo centrale della tematica, ovvero la funzione delle scuole delle organizzazioni di tendenza in una comunità che ha l'obbligo di contemperare pluralismo e libertà. A questi istituti, si dice, è affidato l'arduo compito di conservare e rinnovare il pluralismo culturale dei gruppi che agiscono nella società (p. 5), pur nella consapevolezza che saranno altri i luoghi ed i banchi di prova dove si dovrà misurare l'effettiva sintesi tra i diversi modi di interpretare il mondo.

Seppure appare condivisibile la necessità di uno strumento atto a preservare le plurime identità culturali, non poche perplessità stimola nel lettore il conseguente obiettivo che ci si pone mediante questi istituti, ossia, favorire l'approdo ad una società interculturale nella quale possa esservi l'effettivo perseguimento della libertà e dell'uguaglianza nella diversità.

L'aspetto più problematico è difatti

rinvenibile nella seguente semplice constatazione: formare le coscienze dei giovani in maniera settoriale, trattando argomenti di studio tendenziosamente orientati verso le credenze delle organizzazioni a capo delle scuole, può effettivamente agevolare l'integrazione culturale?

Questo percorso, un po' semplicemente inteso come un processo di naturale evoluzione della specie umana (con buona pace per gli ideali perpetuati dai cultori del darwinismo), affinché possa creare le condizioni per le quali i giovani siano pronti ad integrarsi e ad accogliere la costruttiva convivenza di culture e credenze diverse, necessita di un sistema formativo quanto più obiettivo e pluralista possibile.

Le coscienze in formazione devono essere allenate alla percezione, alla comprensione, e quindi all'accettazione del diverso. Cosa che sembra difficile da attuarsi in una scuola propria di un'organizzazione di tendenza.

Come si segnala nel puntuale contributo offerto al volume da Marco Croce, infatti, nell'analisi dell'art. 33 della nostra Costituzione vi è certamente una dialettica irrisolta tra individualismo e comunitarismo, un difficile bilanciamento tra le libertà in esso garantite, ponendosi la libertà della scuola come limite implicito di quella nella scuola (p. 16).

Questo contrasto ideologico può certamente influire sulla qualità formativa offerta ai discenti, i quali verosimilmente non sarebbero agevolati nel confronto con chi ha beneficiato di una libera formazione pubblica, e quindi difficilmente predisposti ad una sintesi con valori diversi.

Per cui, secondo Croce, l'unica lettura armoniosa e costituzionalmente orientata dell'art. 33 della Costituzione è quella che tende a preservare e a far prevalere sempre e comunque la libertà nella scuola sulla libertà della scuola, sia essa pubblica o privata, in quanto condizione essenziale per costruire scienza (p. 28).

Sulla stessa linea sembra convenire

anche Marco Parisi, che nel suo intervento sull'autonomia scolastica e sul pluralismo delle scelte educative, ricorda come il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 ponga quale preconditione essenziale per l'operatività delle singole istituzioni scolastiche autonome il rispetto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione (p. 42); mentre l'art. 4, comma 1, del regolamento sull'autonomia scolastica, in considerazione della libertà d'insegnamento e delle scelte educative delle famiglie, stabilisce che vanno riconosciute e valorizzate le diversità, oltre che promosse le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al processo formativo (p. 43).

Pertanto, secondo Parisi, l'impegno educativo delle istituzioni scolastiche dovrebbe essere quello di tendere ad approcci di natura comparativa ad altri universi, così come imposto dall'attuale contesto socio-culturale (p. 50). Ed anti-educativo e proselitistico risulterebbe l'atteggiamento formativo finalizzato alla promozione di un unico linguaggio identitario, in particolare se perpetuato nell'ambito della scuola pubblica.

Giovanni Cimbalo allo stesso modo, nella sua analisi storica delle scuole delle organizzazioni di tendenza nel sistema di istruzione integrato pubblico-privato, nella quale vengono poste in evidenza le ambigue politiche perpetuate dai diversi governi repubblicani che si sono succeduti, conclude il suo appassionato contributo auspicando un forte impegno della società civile affinché venga ribadito il comune interesse per una scuola laica, gestita dai poteri pubblici in modo neutrale, e capace di rielaborare valori condivisi e comuni frutto di un rapporto dialettico tra le culture delle diverse componenti della società.

Questo perché, secondo lo studio operato dallo stesso A., la scuola privata, soprattutto se confessionale, tenderebbe nei fatti alla separazione, promuovendo lo sviluppo di comunità differenti stanziate sullo stesso territorio, mantenendo un costante confronto e coltivando la

diversità, nell'opinabile prospettiva di assorbire – adeguandole – le differenti culture (p. 88).

Chiara Favilli si è invece occupata del rapporto libertà religiosa e istruzione pubblica nell'ambito delle organizzazioni di tendenza, valutandone la disciplina prevista dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'A. evidenzia che non avendo l'Unione competenza nel merito della disciplina dei presupposti e delle modalità di funzionamento dell'istruzione, questa assume l'atteggiamento neutrale di mero osservatore rimandando la disciplina alle legislazioni degli Stati nazionali (p. 90).

Tuttavia, l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali avente ad oggetto il diritto all'istruzione, innovando anche rispetto a quanto in precedenza previsto dalla CEDU, sancisce la libertà di creare istituti di istruzione privati e il corrispondente diritto dei genitori di usufruire di tale offerta formativa (p. 95). Tale libertà è rimessa alla disciplina dei singoli Stati membri e corrisponde al diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche. Unico limite è che tale libertà sia esercitata nel rispetto dei principi democratici (p. 96).

Seguono le interessanti riflessioni di Antonio Viscomi sulle organizzazioni eticamente fondate così come disciplinate nel diritto del lavoro.

L'A. segnala subito come manchi un'omogenea e precisa definizione normativa dell'organizzazione di tendenza, e come questo dia adito a non poche ambiguità (p. 104). Si pensi, ad esempio, al conseguente effetto legale di sottrazione del 728/161 istituto alle regole generali dell'ordinamento giuridico (in quanto giuridicamente "indefinito"), trasformando in legittima differenza ciò che nella sostanza giuridica è invece una palese discriminazione: l'art. 4 della l. 11 maggio 1990 n. 108, infatti, stabilisce che la disciplina della reintegrazione (a seguito di dichiarazione di nullità, annullabilità o

inefficacia del licenziamento, ex art. 18, l. 20 maggio 1970 n. 300) non trova applicazione “nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto” (p. 105).

La centralità sistemica del carattere non imprenditoriale, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui al menzionato art. 4, produce un'evidente svalutazione del profilo ideologico, con l'immediata presa d'atto che nell'ordine giuslavoristico la “tendenza” è carattere solo eventuale di quelle che pure chiamiamo organizzazioni di tendenza (p. 107).

Questa considerazione costituisce un elemento di forte divergenza con l'ordinamento comunitario nel quale il carattere imprenditoriale o meno dell'attività svolta non sembra assumere significativa rilevanza. Difatti in quest'ordinamento i requisiti che deve avere l'organizzazione per ottenere i privilegi di legge (Direttiva 2000/1781/CE art. 4, par. 2) sono due: l'acclarata presenza di un'etica dell'organizzazione; e l'individuazione del relativo fondamento sulla religione o sulle convinzioni (p. 109). Per questo, molto appropriatamente, l'A. parla di organizzazioni eticamente fondate.

Restano, a parere dell'A., i dubbi relativi alla mancanza di una chiara definizione di organizzazione di tendenza, esistendo oggi alcuni fenomeni come quello delle religioni aziendali – per i quali è la stessa azienda ad assumere la funzione di soggetto produttore di senso e quindi di modelli etici (p. 111) – che potrebbero dilatare (forse impropriamente) l'ambito di applicazione della normativa privilegiata. Questo, seppure, si nota nelle ultime introduzioni normative (Ris. 2 aprile 2009) una sorta di ripensamento rispetto all'ampliamento operato dalla direttiva del 2000 (p. 112), non parlandosi più di ethos dell'organizzazione ma precisamente di organizzazioni basate sulla religione o sulle convinzioni personali.

Seguono ancora le riflessioni di Vin-

cenzo Pacillo su fedeltà ideologica e diritti fondamentali dei docenti negli istituti di tendenza, in una prospettiva comparata tra Germania, Francia e Svizzera.

L'argomento è estremamente interessante, ed in particolare si segnala il riferimento all'orientamento della Corte di Strasburgo secondo il quale le organizzazioni di tendenza potranno considerare moralmente deplorabili determinati comportamenti dei propri dipendenti, ma perché dalla deplorazione morale si passi al licenziamento, è necessario che i comportamenti incriminati si ripercuotano oggettivamente sulla specifica prestazione cui il dipendente è tenuto in forza del contratto, in modo da renderla *inutiliter data* (p. 130).

Significativo anche il contributo di Tiziano Rimoldi su istruzione e religione in Irlanda dall'indipendenza alla costituzione dell'Eire, dove si descrivono i contrasti politico-religiosi con il governo britannico e il sistema della *mixed education*.

Di gusto, l'intervento conclusivo di Luciano Zannotti che, con piglio al limite del satirico, pone in rilievo le problematiche inerenti al continuo sostegno governativo allo sviluppo delle scuole private a fronte dei sistemati e cospicui tagli alla scuola pubblica.

Queste politiche indeboliscono l'architettura laica del panorama istruttivo, rallentando inesorabilmente il processo d'integrazione culturale e di sedimentazione dei valori comuni.

Un meccanismo, questo, che innescato per supportare le scuole cattoliche potrebbe, paradossalmente, nell'immediato futuro segnare il ridimensionamento dell'istruzione cattolicamente orientata a tutto favore di altre istituzioni private oggi maggiormente accattivanti (p. 158) e più convenienti, che senza dubbio riflettono con forte intensità i valori dominanti nella nostra società (ma che purtroppo difficilmente collimano con quelli eticamente rilevanti).

**Fabio Falanga**